

DETERMINAZIONE N. 556 DEL 08/09/2022

OGGETTO: PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA E ZPS/ZSC IT4010016 "BASSO TREBBIA"- PARERE DI CONFORMITÀ E VALUTAZIONE D'INCIDENZA SULLA VARIANTE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 2021 (VARIANTE PAE 2021) DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, ASSUNTA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 09/05/2022.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

VISTI:

- la L.R. n. 19 del 04/11/2009 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";



- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell'Area Tecnica;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

Viste

- la nota prot. n.3290 del 06.04.2022, assunta a prot. n.2167 del 06.04.2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale il Comune di Gragnano Trebbiense ha comunicato l'approvazione della Variante al Piano delle Attività Estrattive 2021 (di seguito Variante PAE 2021) con D.C.C. n. 1 del 14/02/2022 e si richiedeva l'espressione del parere di competenza;
- la nota prot. n.4042 del 27.04.2022, assunta a prot. n.2628 del 27.04.2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale il Comune di Gragnano Trebbiense richiedeva una sospensione dei termini del procedimento in adeguamento al parere espresso dal Responsabile del Servizio Giuridico del Territorio, disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna con nota REG. PG /2021/1185388 del 27/12/2021;
- la nota prot. n.7063 del 22.07.2022, assunta a prot. n.4245 del 22.07.2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale il Comune di Gragnano Trebbiense ha comunicato l'assunzione della Variante PAE 2021 con D.C.C. n. 18 del 09/05/2022 e si richiedeva l'espressione del parere di competenza come da precedente nota del 06.04.2022.

Vista, infine, la documentazione relativa alla Variante PAE 2021 del Comune di Gragnano Trebbiense.

Considerato che:

- il territorio del Comune di Gragnano Trebbiense comprende zone appartenenti al sistema regionale delle aree protette, costituite nello specifico dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia e dalla ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia";
- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha competenza gestionale su tali aree ed è Autorità VINCA sul Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia";
- il Parco Regionale Fluviale del Trebbia non ha ancora approvato il Piano Territoriale ed il relativo Regolamento;
- la Variante PAE 2021 prevede l'adeguamento alla Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive 2017 (di seguito Variante PIAE 2017) della Provincia di Piacenza (Del. C.P. n°39 del 30.11.2020), e in particolare:
 1. ridimensiona i volumi estraibili stralciando la previsione connessa alla realizzazione di bacini ad uso irriguo nel comparto Q, per un totale di 1.100.000 m³ di materiale inerte;
 2. modifica la destinazione d'uso finale dell'intero Polo 10 "I Sassoni" prevedendo un recupero ad uso agricolo ed una profondità di scavo massima di 5m dal p.c.;
 3. pianifica i volumi resi disponibili al Polo 10 "I Sassoni" dalla Variante PIAE 2017 (500.000m³) distribuendolo all'interno dei comparti Q (sub comparti Q2 e Q3 pari a 280.000 m³) e R (pari a 220.000 m³);
 4. amplia di circa 3,6 ha l'estensione del sub comparto Q3, rimanendo sempre all'interno del Polo estrattivo n.10 i Sassoni, la cui attuale estensione è stata pianificata in data antecedente all'istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia;
 5. definisce la viabilità esistente a servizio al comparto "Q" che avverrà attraverso la ex cava "Cà della Volpe" ed un tratto di circa 250 m di comunale dei Crevosi, sino ad imboccare la pista camionabile lungo Trebbia";



6. definisce la viabilità a servizio al comparto "R" costituita dalla strada comunale della Guerralunga, da percorrere per 600 metri verso est per l'immissione sulla pista camionabile lungo Trebbia;
 7. definisce la sistemazione finale del comparto Q che, ricadendo all'interno dell'Area contigua del Parco Regionale Fluviale del Trebbia e in riferimento all'art. 42 delle NTA del PIAE 2017, deve prevedere il recupero naturalistico di almeno il 25% della superficie delle aree interessate dall'attività estrattiva; in ogni caso dovrà essere prevista la realizzazione di copertura vegetale naturale all'interno della cava di almeno il 6 % dell'area complessiva;
 8. definisce la sistemazione finale del comparto R, esterno all'Area contigua del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, nel quale dovrà essere previsto il recupero naturalistico di almeno il 15% della superficie delle aree interessate dall'attività estrattiva;
 9. esaurisce l'assegnazione del volume di 40.000 m³, reso disponibile dal PIAE 2011, pianificandola a favore del Comparto T, la cui potenzialità estraibile passa da 130.000 m³ a 170.000 m³;
 10. conferma i volumi vigenti del Polo 10, sottoponendoli ai nuovi termini di decadenza previsti dalla Variante PIAE 2017;
 11. aggiorna le norme di attuazione in adeguamento a quanto previsto dalla Variante PIAE 2017 in merito alle novità legislative di recente introduzione, alle esigenze di razionalizzazione del testo, all'introduzione dell'attività di recupero dei rifiuti inerti nelle aree attrezzate per le attività di cava, alla corretta attuazione delle opere di sistemazione finale a verde nelle fasi di realizzazione, collaudo ed esercizio;
 12. conferma la perimetrazione e le previsioni del Piano di Sviluppo e Qualificazione relative all'impianto fisso di lavorazione e trasformazione inerti n°27 sito in loc. La Noce;
- i comparti estrattivi Q e parte del comparto T ricadono all'interno dell'Area contigua del Parco Regionale fluviale del Trebbia,
 - l'impianto fisso di lavorazione e trasformazione inerti n°27, il comparto estrattivo R e parte del comparto T ricadono al di fuori del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, seppur in adiacenza del suo perimetro;
 - parte della viabilità di servizio è posta all'interno del Parco Fluviale Regionale del Trebbia e del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia",
 - i comparti estrattivi sopra indicati sono posti al di fuori del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", ad oltre 400 m di distanza in linea d'aria, e dagli habitat di interesse comunitario in esso presenti;
 - l'impianto fisso di lavorazione e trasformazione inerti n°27 è posto al di fuori del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" seppur in adiacenza del suo perimetro;
 - sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;
 2. per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;
 3. i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco;
 - la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della Variante al PAE ha concluso che:
 1. la Variante PAE 2021 del Comune di Gragnano Trebbiense si differenzia dalla vigente Variante PAE 2011 per la significativa riduzione dei quantitativi totali di inerti autorizzabili sul territorio (dovuta allo stralcio dei laghi



ad uso irriguo pianificati dal PTCP e dal PIAE/PAE), limitando pertanto ulteriormente gli impatti generati rispetto a quanto già precedentemente valutato in sede di VALSAT 2011, per le profondità di scavo che vengono portate per tutti i comparti a max 5m, per la restituzione di tutte le superfici oggetto di scavo (anche per le cave già autorizzate) all'originario utilizzo agricolo;

2. l'analisi eseguita ha permesso di confermare come la Variante al Piano risulti sostenibile dal punto di vista ambientale e territoriale, individuando gli impatti prevedibili in questa fase di pianificazione anche a seguito di valutazioni ed analisi effettuate nell'ambito di precedenti procedure specifiche (VIA), e definendo le necessarie misure di mitigazione e compensazione, prescrizioni generali e specifiche, nonché condizioni preliminari all'attuazione dei singoli interventi, di cui è previsto un controllo periodico, tanto nelle fasi di progettazione dei singoli interventi estrattivi, quanto nella fase di cantierizzazione;
 3. rimanda a valutazioni ambientali più specifiche, da svolgersi a livello di progettazione, che saranno eseguite preliminarmente alle attività di coltivazione/sistemazione dei singoli comparti di intervento, attraverso le procedure di VIA/verifica di assoggettabilità ai sensi della LR 4/2018;
- nelle valutazioni effettuate nello Studio di Incidenza si precisa inoltre che:
1. la Variante riduce in modo considerevole le volumetrie di inerti estraibili rispetto al PAE vigente;
 2. i comparti di nuova attuazione nel Polo 10 "I Sassoni" non comportano né una perdita diretta di habitat di interesse comunitario né modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite nell'All. II della Dir. Habitat e nell'All. I della Dir. Uccelli, essendo le aree direttamente interessate dall'attività estrattiva non coincidenti con gli habitat di interesse comunitario;
 3. le modalità di sistemazione finale prevedono la ricostituzione dell'assetto morfologico originario mediante il riempimento del vuoto di cava e restituzione all'originario utilizzo agricolo delle aree;
 4. per quanto riguarda il trasporto dei materiali estratti si sottolinea come la soluzione che prevede l'utilizzo della pista camionabile in fregio al F. Trebbia, non comporta perdita diretta di habitat di interesse comunitario né modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite nell'All. II della Dir. Habitat e nell'All. I, in quanto la pista camionabile è esistente già da oltre un decennio e risulta conforme a quanto previsto dalle Misure Specifiche di Conservazione e dal Piano di Gestione della ZSC-ZPS "Basso Trebbia", non necessitando di interventi di adeguamento infrastrutturale che possano generare impatti sul sito Natura 2000;
- lo Studio di Incidenza, introduce misure di mitigazione ed indicazioni per il piano di monitoraggio, concludendo che l'incidenza generata dall'attività in progetto risulta:
1. negativa non significativa causa produzione di rumori, polveri durante la realizzazione dell'attività estrattiva;
 2. negativa non significativa (peggioramento temporaneo e localizzato della qualità dell'aria e dei livelli acustici) durante le attività di trasporto degli inerti estratti verso i siti di destinazione;
 3. positiva al termine dell'intervento con implementazione della rete ecologica locale e con conseguente sensibile miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche delle aree di intervento;

RITENUTO di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare parere di conformità favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 39 della L.R. 6/2005 alla Variante al Piano delle Attività Estrattive 2021 (PAE 2021) del Comune di Gragnano Trebbiense;



2. Di disporre che le prescrizioni rispetto alle norme di salvaguardia siano espresse nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza;
3. Di concludere favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che le previsioni della Variante al Piano delle Attività Estrattive 2021 (Variante PAE 2021) del Comune di Gragnano Trebbiense non determinano un'incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", a condizione che siano osservate le misure di mitigazione riportate nei documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale e di Studio di Incidenza Ambientale, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e misure di mitigazione integrative:
 - come previsto dall'art. 5 c. 6 della L.R. 19/2009, *"per l'assetto finale delle aree interessate da attività estrattiva in Area Contigua, sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino in materia di attività estrattive, vale quanto segue: a) le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo nella fascia più prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni del PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ricomprese automaticamente in zona B1, previo idoneo restauro naturalistico e paesaggistico; b) le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni polo estrattivo saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero a fini agricoli potrà avvenire a condizione che venga assicurata una copertura vegetale naturale pari ad almeno il 6% dell'area complessiva"*;
 - come previsto dall'art. 11 della L.R. 19/2009, *"è fatta salva la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione esistenti e alle attività di cava, compresa la viabilità demaniale lungo fiume, all'interno del territorio del Parco e nell'Area Contigua; non potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 da parte dell'Ente di gestione del Parco e smantellati al termine dei lavori con il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie"*;
 - di osservare le prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione in merito all'utilizzo della viabilità di servizio costituita dalla pista camionabile lungo il fiume Trebbia;
 - di sottoporre a rilascio di nulla-osta e a valutazione di incidenza, ove previsto, i singoli progetti attuativi dei comparti previsti dal piano, tenendo conto delle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, delle disposizioni del Piano e del Regolamento per quanto riguarda il Parco Regionale Fluviale del Trebbia, delle Misure Generali di Conservazione (MGC), delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC) e del Piano di Gestione (PdG) per quanto riguarda la ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia";
4. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa al Comune di Gragnano Trebbiense e per conoscenza alla Provincia di Piacenza;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

**PARCHI
DEL
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*

Gragnano Trebbiense prot. n. 0008791 del 16-09-2022 in arrivo